

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 53

Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale.

(BUR n. 45 del 14 maggio 1990)

Art. 4

(Esercizio delle funzioni medico-legali)

1. Per l'esercizio delle funzioni medico-legali le unità operative di medicina legale, oltre che delle proprie strutture, si avvalgono anche del supporto tecnico-specifico dei presidi multinazionali di prevenzione, nonché dei servizi specialistici ospedalieri.

2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

- a) tutti gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;
- b) attività anche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità permanente da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o regolamenti;
- c) gli accertamenti sanitari per il maneggio delle armi;
- d) tutte le attività previste dal regolamento di polizia mortuaria, ad eccezione della vigilanza igienico-sanitario sui cimiteri;
- e) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme vigenti;
- f) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle Unità Sanitarie Locali;
- g) ogni altra attività che comporti una valutazione medico-legale collegiale in merito a pratiche di competenza delle UU.SS.LL., inerenti la terapia della riabilitazione, reinserimento sociale del cittadino, l'autorizzazione per visite, accertamenti, interventi di alta specializzazione e le valutazioni medico-legali per i casi con carattere di urgenza;
- h) il rilascio di dichiarazioni comprovanti che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384; i) l'autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per le infermità previste da norme e regolamenti di legge;
- l) ogni altra attività prevista da norme vigenti (attestati di sana e robusta costituzione fisica, attestati per l'iscrizione alle liste di collocamento convalida di certificati per la concessione di mutui e lavoratori dipendenti, accertamenti per l'esonero della pratica di educazione fisica ed accertamenti per la dichiarazione di portatore di handicap agli alunni, ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno);
- m) gli accertamenti medico-legali collegiali di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
- n) tutte le attività medico-legali già svolte dai servizi di medicina legale e di anatomia patologica degli ex enti ospedalieri;
- o) gli accertamenti medico-legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;
- p) gli accertamenti medico-legali collegiali per l'assunzione di pubblici dipendenti, nonché quelli per la verifica della persistenza dell'idoneità alle mansioni proprie della qualifica;
- q) tutti gli accertamenti medico-legali previsti per i certificati di idoneità psico-fisica alla guida di automezzi e natanti;
- r) gli accertamenti medico-legali collegiali, così come previsti dalle leggi specifiche, per l'idoneità psico-fisica alla conduzione di caldaie generatrici di vapore ed all'impiego di gas tossici; s) assistenza medico-legale su richiesta degli Ufficiali Giudiziari per l'esecuzione di atti diversi nei confronti di cittadini ammalati;

t) accertamenti collegiali ai fini delle autorizzazioni preventive per ricoveri presso strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, nonché per rimborsi di ricoveri d'urgenza nelle predette strutture.